COMUNE di FIESSE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice fiscale 88001110175 – telefono (030) 950051 – 950092
Partita I.V.A 00727170987 – fax (030) 950516

Prot. I.1 Fiesse,18.01.2018

A tutto il personale

E, p.c. Al Sindaco di Fiesse

LORO SEDI

CIRCOLARE DEL SEGRETARIO COMUNALE N. 1 DEL 18.01.2018

OGGETTO: LE NUOVE REGOLE PER LE VISITE FISCALI

Gentilissimi,

con il Decreto Ministeriale n. 206 del 17/10/2017, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 29/12/2017, è stato approvato il "*Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", che è entrato in vigore il 13 gennaio 2018.
L'art. 55-septies, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, testualmente recita: "*Le pubbliche amministrazioni dispongono il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di prevenire e contrastare l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative*".
Pertanto, se da un lato viene sottolineata la discrezionalità da parte di ciascuna amministrazione nell'effettuare i controlli sulle malattie dei propri dipendenti (sulla base di alcuni parametri come la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita) dall'altro, il controllo è in ogni caso richiesto (è obbligatorio) sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Questo è il caso in cui l'assenza per malattia, anche di un solo giorno, "*decorre*" dal lunedì o dal venerdì (o dal sabato, se lavorativo), nonché si manifesta nei giorni immediatamente precedenti o successivi ad un periodo di ferie o nei giorni che precedono o seguono una giornata festiva infrasettimanale. In questo caso le amministrazioni non hanno alcun margine di autonomia ed il mancato rispetto di tale prescrizione costituisce responsabilità in capo al responsabile competente.

RICHIESTA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VISITE FISCALI.
Nel D.M. 206/2017 viene stabilito che la visita fiscale può essere:

- richiesta dal datore di lavoro pubblico, mediante l'utilizzo del canale telematico INPS, fin dal primo giorno di assenza per malattia;
- disposta anche su iniziativa dell'INPS, nei casi e secondo le modalità previamente definite dallo stesso istituto;

COMUNE di FIESSE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice fiscale 88001110175 – telefono (030) 950051 – 950092
Partita I.V.A 00727170987 – fax (030) 950516

- effettuata con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale, fermo restando quanto previsto dall'art. 55-septies, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001.

LE FASCE DI REPERIBILITÀ.
Le fasce orarie di reperibilità durante la malattia dei relativi dipendenti sono rimaste inalterate, ovvero **dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18** (7 ore), compresi i giorni non lavorativi e festivi, mentre per i dipendenti del settore privato restano così fissate: dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19 (4 ore).

IPOTESI DI ESONERO DALL'OBBLIGO DI REPERIBILITÀ

Il nuovo art. 4 del DM 206/17, prevede che sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità, i dipendenti pubblici, per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti cause di esclusione:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto.
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di *invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.* Al di sotto della quale vige l'obbligo di reperibilità da parte del dipendente interessato.

Con il D.M. n. 206 del 17/10/2017, gli obblighi di reperibilità sussistono anche in caso di assenza per infortunio sul lavoro.
N.B. Non sono più esclusi dall'obbligo di reperibilità i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di malattia compreso nel certificato.

ADEMPIMENTI
Con riferimento agli adempimenti di accertamento, il medico è tenuto a redigere il verbale contenente la valutazione medico-legale relativa alla capacità o incapacità al lavoro riscontrata. Detto verbale è trasmesso telematicamente all'Inps per le attività di competenza e messo a disposizione del dipendente, sempre telematicamente, dall'Istituto.
Per quanto concerne la variazione dell'indirizzo di reperibilità, il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente l'eventuale variazione, durante il periodo di prognosi, all'amministrazione presso cui presta servizio, che a sua volta ne dà tempestiva comunicazione all'Inps, mediante i canali messi a disposizione dall'Istituto. In caso di assenza del lavoratore all'indirizzo indicato, il medico fiscale dà immediata comunicazione al datore di lavoro che l'ha richiesta e rilascia un apposito invito al dipendente a recarsi a visita ambulatoriale, il primo giorno utile, presso l'Ufficio medico legale dell'Inps competente per territorio
In merito, ricordo che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 21, comma 13, del CCNL 6/7/1995 e dell' art. 55-septies, comma 5, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 165/2001, qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono

COMUNE di FIESSE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice fiscale 88001110175 – telefono (030) 950051 – 950092
Partita I.V.A 00727170987 – fax (030) 950516

essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione, la quale, a sua volta, provvederà ad avvisare l'INPS.

DISSENSO DEL DIPENDENTE

Qualora il dipendente non accetti l'esito della visita fiscale, il medico è tenuto a informarlo che il dissenso va annotato sul verbale di visita, che deve essere sottoscritto dal dipendente e, contestualmente, invita il dipendente a sottoporsi a visita di controllo, nel primo giorno utile, presso l'Ufficio medico-legale dell'Inps competente per territorio, per il giudizio definitivo. In caso di rifiuto del dipendente di firmare il verbale, il medico informa, tempestivamente, l'Inps e predispone l'invito a visita ambulatoriale per il soggetto interessato.

GUARIGIONE ANTICIPATA

In ultimo, in caso di guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, ai fini della ripresa dell'attività lavorativa, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo, che deve essere rilasciato dal medesimo medico che ha redatto il precedente, ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.

Tutto ciò premesso, si raccomanda la puntuale osservanza delle nuove regole sulle visite fiscali.

Il Segretario comunale
Dott. Pasquale Vittorio De Marco